

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 11 settembre 1896, *Pres. BIANCHI P., Est. BARGONI; Lippera c. Consiglio prov. di Pesaro.*

Elezioni amministrative — Consiglieri provinciali — Elezione mandamentale — votazione nulla in Comune — Rinnovazione parziale (L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art.88, 188).

Nella elezione di consiglieri provinciali, annullata la votazione in uno dei Comuni che compongono il mandamento, non si deve rinnovare l'intera votazione, ma soltanto quella del Comune in cui venne annullata.

La Sezione, ecc. — Attesoché è fuori di dubbio, come è fuori di contestazione, che la nuova disposizione di legge contenuta nella seconda parte dell'art. 188 della legge com. prov. ha stabilito la massima che le elezioni provinciali debbano farsi nello stesso giorno in tutti i Comuni che compongono una data circoscrizione elettorale. Attesoché il dubbio sorge, come è sorta, nel caso concreto, la contestazione, quando le operazioni di una elezione provinciale, stata fatta simultaneamente in tutti i comuni di un mandamento, risultino viziati di nullità in uno soltanto dei Comuni del mandamento stesso, imperocché allora, dato che i voti di quel Comune possano influire sul risultato definitivo delle elezioni in guisa da non poter questo venire proclamato in base alle sole risultanze dei voti degli altri Comuni, si fa luogo al quesito se la elezione debba rinnovarsi nel solo Comune in cui venne accertata la irregolarità delle operazioni in quanto furono riconosciute in aperta contraddizione con la legge, o se la elezione stessa debba per continuato omaggio alla massima della contemporaneità, rinnovarsi in tutti i Comuni, perciò anche in quelli nei quali le operazioni erano riuscite perfettamente regolari.

Attesoché nell'esame di questa questione, la quale è veramente tale perché nessuna esplicita e letterale disposizione di legge interviene direttamente a risolverla, non può chiedersene la soluzione alla sola seconda parte dell'art.188, ma è d'uopo ricercare se la legge stessa non contenga altri provvedimenti, che regolano casi simili o materie analoghe, e particolarmente se questi per avventura non s'incontrino nelle disposizioni relative alla elezioni comunali, tanto più che lo stesso art.188, nella sua prima parte, stabilisce come regola principale che alle elezioni dei consiglieri provinciali si debba procedere colle stesse regole e norme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali.

Attesoché, portato l'esame su questo terreno, non si può tenere conto dell'art.88 della stessa legge, il quale dispose che quando in alcune sezioni sia stata annullata la elezione ed il voto degli elettori di quelle sezioni influisca sulle elezioni di alcuno degli eletti, occorre ripetere in esse, ma in esse soltanto, la votazione entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal prefetto di concerto col primo presidente della Corte d'appello, ciò che del resto è avvenuto nel caso delle elezioni provinciali di cui si tratta.

Attesoché, non ostante la evidenza di questa norma, i ricorrenti persistono a ritenere che essa non sia applicabile alle elezioni provinciali, dappoiché; facendone l'applicazione anche a queste, si riaprirebbe la via a quei gravi e reali inconvenienti a cui il legislatore ha voluto togliere l'adito colla seconda parte appunto dell'art. 188; ma non veggono i ricorrenti che se il legislatore ha stabilito per le elezioni provinciali la massima della simultaneità, ciò ha fatto dettandola come regola da seguirsi nelle condizioni ordinarie e normali, e dettandola dopo avere precedentemente fissato come regola generale l'obbligo di seguire identità di procedura tanto per le elezioni provinciali, quanto per le elezioni comunali. Ben si comprenderebbe che, ove rispetto a queste ultime non fosse prefinita alcuna norma per i casi di elezioni parziali suppletive, resterebbe aperto più libero campo alla discussione rispetto alle

prime; ma quando invece il caso è contemplato in un'analogia disposizione di legge, che rientra naturalmente nella prima parte dell'art.188, il campo alla discussione ne rimane inevitabilmente chiuso. Attesoché addurre l'inconveniente, come fanno i ricorrenti, non conduce a risolvere altrimenti la questione; imperocché anche astrazione fatta dallo osservare che nel caso concreto il temuto inconveniente si può ravvisare pressoché eliminato dal fatto che sono otto su nove i Comuni nei quali le elezioni ebbero luogo con perfetta legalità, vuolsi considerare che nessun maggiore inconveniente può esistere di quello che le nullità commesse in un Comune producessero l'annullamento anche delle operazioni validamente eseguite negli altri Comuni; e vuolsi considerare inoltre che all'inconveniente eventualmente nascente da necessità di cose, e del quale si vorrebbe eliminare la possibilità nell'ambito di un solo Comune, ben altri molteplici inconvenienti si verrebbero sostituendo, con inevitabile corredo di disagi e di spese, quando si riaprisse la agitazione elettorale anche in tutti gli altri Comuni, i cui elettori abbiano già regolarmente esercitato il loro diritto e compiuto il loro dovere; tra i quali inconvenienti è da mettere in prima linea quello che consisterebbe nel lasciare in potere di ogni singolo ufficio elettorale il privare d'efficacia l'operato legittimo degli altri, e il rendere necessaria la rinnovazione intera della votazione in tutti i Comuni di una data circoscrizione, mediante qualche nullità artificiosamente commessa nel rispettivo processo verbale.

Attesoché la interpretazione che dell'art.188 della legge vorrebbero fare i ricorrenti non tiene conto della disposizione in forza della quale le elezioni, provinciali debbono farsi per comuni, sottraendosi così alla necessità di riconoscere la naturale conseguenza che da siffatta disposizione deriva, quella cioè che la nullità delle operazioni elettorali avvenuta in un comune non può estendere i propri effetti sino a nuocere alla validità delle operazioni regolarmente avvenute negli altri Comuni dello stesso mandamento, le quali pertanto non possono e non debbono essere assoggettate a rinnovazione.

Attesoché, avendo il prefetto della provincia di Pesaro accolte le conclusioni della Deputazione provinciale (quelle stesse che furono più tardi adottate dal Consiglio provinciale coll'impugnata sua deliberazione del 30 ottobre 1895) e stabilito d'accordo col presidente della Corte di appello che avesse luogo il successivo 3 novembre la rinnovazione delle elezioni dei tre consiglieri provinciali nel solo Comune di Mondavio in cui eransi verificate le irregolarità che condussero all'annullamento delle operazioni elettorali, ed accettandosi per vero (nessuno essendo intervenuto a contraddirlo) quanto asseriscono i ricorrenti come postuma riprova della loro tesi, cioè che nella nuova elezione del 3 novembre i voti attribuiti a due dei candidati (del terzo non si parla) riuscirono in un numero molto sensibilmente diverso da quello dei voti stati attribuiti ai medesimi nelle elezioni del 21 luglio, — non deriva da ciò menomamente la prova che siffatta diversità sia stata l'effetto dei vizi intrinseci di questa nuova e singola votazione, potendo invece essere l'effetto di una manifestazione della volontà degli elettori più genuina e sincera di quella avvenuta quando la votazione nel Comune di Mondavio ebbe luogo simultaneamente cogli altri Comuni dello stesso mandamento, ma irregolarmente di fronte alla legge, così da dover essere annullata

Per questi motivi, rigetta, ecc.